

DICHIARAZIONE DEL LAVORATORE PER INDENNITA' UNA TANTUM 2022
(art.31 Decreto Legge n. 50/2022)

Datore di lavoro

--

Lavoratore dipendente

IL SOTTOSCRITTO/A		
NATO/A	IL	CODICE FISCALE
RESIDENTE IN	CAP	COMUNE

in qualità di dipendente di questa ditta

DICHIARA

ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legge 50/2022, sotto la propria responsabilità, di aver diritto all'indennità una tantum da erogare nel mese di Luglio pari a 200 euro e quindi di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 (trattamenti pensionistici) e 18 (reddito di cittadinanza) e di non avere chiesto la medesima indennità ad altro datore di lavoro.

Dichiaro, altresì, di avere fruito dell'esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali, nel primo quadrimestre, presso altro datore di lavoro.

Data

In fede

Comma 1. In favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 35.000 euro, l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) corrisponde d'ufficio con la mensilità di luglio 2022 un'indennità una tantum pari a 200 euro. Qualora i soggetti di cui al presente comma risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall'INPS, il casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, individua l'Ente previdenziale incaricato dell'erogazione dell'indennità una tantum che provvede negli stessi termini e alle medesime condizioni ed è successivamente rimborsato dall'INPS a seguito di apposita rendicontazione.

Comma 18. Ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza di cui decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e' corrisposta d'ufficio nel mese di luglio 2022, unitamente alla rata mensile di competenza, un'indennità una tantum pari a 200 euro. L'indennità non e' corrisposta nei nuclei in cui e' presente almeno un beneficiario delle indennità di cui all'articolo 31, e di cui ai commi da 1 a 16 del presente articolo.